

Proponente: 29.B
Proposta: 2024/323

del 17/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 578

del 20/05/2024

POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Dirigente: LEVI dott.ssa Nicoletta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO QUA_QUARTIERE BENE COMUNE. ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: MIRABELLO, OSPIZIO, SAN MAURIZIO, VILLAGGIO STRANIERI_FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: "IL GIARDINO DI GABRINA" - AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2024 – ULTIMO RINNOVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA DIRIGENTE DELLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 e aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2024, precedentemente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con provvedimento PG n. 47983 del 28.02.2020, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Nicoletta Levi le funzioni di Dirigente della struttura di Policy "Politiche di Partecipazione", sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01.03.2020 e sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
- con provvedimento PG n. 57854 del 28.02.2023, il Sindaco ha disposto la proroga dell'incarico dirigenziale della responsabilità di direzione della struttura di Policy "Politiche di Partecipazione" alla Dott.ssa Nicoletta Levi, a decorrere dal 01.03.2023 e sino alla scadenza del contratto di proroga (Atto P.G. n. 54155 del 23.02.2023), salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Premesso inoltre che:

- con provvedimento dirigenziale del Servizio Politiche di Partecipazione R.U.A.D n. 791/2021 è stato approvato l'avvio del percorso dei Laboratori di Cittadinanza per la co-progettazione dei filoni di intervento individuati sulla base delle risultanze emerse dalla fase di ascolto e ricognizioni dei bisogni;
- i tavoli di co- progettazione, in conformità alle linee guida sul rapporto tra PA ed Enti del Terzo Settore approvato con D.P.C.M n. 72 del 2021, si sono svolti nel rispetto:
 - del vigente regolamento dei Laboratori e degli Accordi di Cittadinanza come modificato con provvedimento di Consiglio Comunale ID n. 186 del 11/12/2017;
 - delle procedure previste dall'articolo 55 del CTS che recepisce l'orientamento espresso dall'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali;
 - dei principi del procedimento amministrativo in ordine a trasparenza, partecipazione e parità di trattamento disciplinato dalla legge 241/1990;
- in ottemperanza alle procedure di evidenza pubblica è stato pubblicato, nella relativa pagina Qua – Il Quartiere bene Comune del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, il cronoprogramma dei Laboratori di Cittadinanza, avviati con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 791/2021, aperti a tutta la cittadinanza, consentendo ad associazioni, cittadini, realtà aggregative portatori di un interesse diffuso di iscriversi al fini della propria partecipazione.
Inoltre ogni seduta di lavoro collaborativo è stato documentato dai relativi report di attività, pubblicati nella relativa pagina del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia;
- tutti i progetti esito della fase di co-progettazione sono recepiti all'interno degli Accordi di cittadinanza i cui impegni sono assunti dall'Amministrazione con propri atti e dalle comunità con propria sottoscrizione degli impegni e responsabilità all'interno di un rapporto di piena collaborazione pubblico-privato-comunità, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Laboratori e degli Accordi di cittadinanza;

- al termine del percorso laboratoriale, verificate le disponibilità di bilancio e le esigenze effettive emerse dagli esiti dei Laboratori, si provvede all'approvazione dell'Accordo di cittadinanza ed a impegnare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi e/o delle progettualità da attivare nel rispetto della vigente disciplina;
- alla fase di approvazione dell'Accordo e relative convenzioni, ove necessario, faranno seguito, secondo l'iter previsto dal protocollo collaborativo, la fase di gestione e di monitoraggio periodico con momenti di verifica e follow up per validare o il proseguo dell'esperienza o la sua revisione/sospensione;
- tutte le fasi restano contraddistinte dalla collaborazione pubblico-privato-comunità che ispira il protocollo e il Regolamento Comunale, vengono avviate con provvedimenti dirigenziali e vengono tracciate sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia;
- per quanto riguarda invece la valutazione dei risultati e la ri-progettazione. come indicato negli atti di avvio dei Laboratori e nello stesso Regolamento citato in premessa, tutti gli attori e i soggetti che partecipano all'Accordo partecipano ad incontri pubblici finalizzati a condividere gli esiti dell'azione progettuale e gli impatti prodotti nei territori. Da questa fase nascono gli input per la ri-formulazione del ciclo successivo del progetto. Ogni incontro di follow up è pubblico e pubblicizzato attraverso diversi canali e strumenti di comunicazione istituzionale sia ex ante, in progress, attraverso la pubblicazione dei report, che ex post e trovano una evidenza formale nell'atto di rifinanziamento e aggiornamento dell'Accordo in essere;

Sottolineato che:

- al fine di dare massima pubblicità e trasparenza al Laboratorio ed alle successive fasi che hanno portato all'Accordo, sono state effettuate tecniche di reclutamento delle comunità nelle sue diverse articolazioni, dal cittadino alle associazioni, dagli enti profit o no profit alle istituzioni della conoscenza e dell'educazione fino ad altre organizzazioni ed istituzioni pubbliche presenti nei territori seguendo criteri di imparzialità e massima trasparenza. Attraverso il contatto costante con la comunità è stato progressivamente aggiornato l'elenco degli stakeholders per coinvolgere direttamente tutti gli operatori sul territorio e sono stati tenuti diversi incontri interlocutori e sopralluoghi per sviluppare le tematiche principali emerse, definire l'entità delle problematiche e approfondire gli aspetti relazionali che animano il tessuto sociale dei quartieri e della frazione;
- nello specifico le azioni intraprese di pubblicità e reclutamento sono state di carattere collettivo, rivolte ai potenziali stakeholders della città attraverso conferenze stampa, comunicati stampa, assemblea pubblica organizzata prima dello start up del secondo percorso partecipativo ed attraverso gli strumenti web e social di comunicazione dell'Ente e dello stesso protocollo collaborativo;
- il suddetto Accordo deve ritenersi come ultimo rinnovo di un Accordo di cittadinanza in essere approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 100 del 09/05/2023, all'interno del quale si prevedeva il rinnovo annuale sulla base della valutazione dei risultati raggiunti tramite appositi incontri di follow up e di co-progettazione e così fino alla scadenza dell'Accordo stesso per ridefinire nuove azioni progettuali collaborative coerenti con la valutazione effettuata sull'esperienza precedente, e così a completamento e conclusione dei progetti attivati nel filone di intervento "uso temporaneo di spazi e beni comuni". A tal fine si precisa quindi che il suddetto Accordo viene assunto sulla base del Regolamento dei Laboratori di cittadinanza, adottato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 186 del 11.12.2017 che sarà integralmente sostituito dal nuovo Regolamento sulla giustizia urbana e climatica a Reggio Emilia, adottato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 48 del 18.03.2024, e per l'entrata in vigore del quale devono ancora essere assunte dalla Giunta Comunale le linee guida riferite agli elementi distintivi dei nuovi partenariati per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione (PSSI) relativamente al procedimento amministrativo e al bilancio di comunità;

Richiamato quindi:

- l'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di

attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”:

- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che “la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)”.

Visto il decreto del Ministro del lavoro 72/21, che riporta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, come disciplinato dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/17 (codice del terzo settore);

Considerato che:

- la procedura ha tenuto conto di quanto manifestato nella sentenza della Corte Costituzionale n.131/2000 e in specifico:

‘.....Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.

Quest’ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso.

Nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l’originaria socialità dell’uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è quindi voluto superare l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.

Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013).

È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., che l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) –.

L’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo CTS.

Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).

Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una

specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.

Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Del resto, lo stesso diritto dell'Unione – anche secondo le recenti direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché in base alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, CASTA e a. e Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 dicembre 2014, in causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a., che tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà) – mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali);

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 138 del 13.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO E: QUARTIERI DI MIRABELLO, OSPIZIO, SAN MAURIZIO, VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE" _FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI, avente scadenza al 31.12.2024;
- nella suddetta deliberazione si dava atto che con successivi provvedimenti, sulla base degli impegni assunti dagli stakeholders, si sarebbe attivato un rapporto di partenariato con i diversi soggetti del territorio che compongono il partenariato definito nell'Accordo stesso, al fine di gestire in modo condiviso la realizzazione delle diverse attività, iniziative, progetti ed eventi previsti e dettagliati nell'Accordo;
- con determinazione dirigenziale RUD n. 909/2021 è stata approvata l'assunzione della spesa derivante dalla suddetta deliberazione;
- con provvedimento dirigenziale RUAD n.1643/2021 è stata approvata la convenzione con la Associazione Gramigna APS per l'uso temporaneo degli spazi area verde fino al 31.12.2024, concedendo l'uso dell' ex basso servizio fino al 31.12.2021 e rinviando con successivo atto l'integrazione della stessa, al fine di una assegnazione in uso temporaneo dell'immobile ex basso servizio con scadenza al 31.12.2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 111 del 07.06.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l' "ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: QUARTIERI DI MIRABELLO OSPIZIO SAN MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE" _FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2022";
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 630 del 22.06.2022 "ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: QUARTIERI DI MIRABELLO OSPIZIO SAN

MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE”_FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2022” sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 147 del 22.06.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l’ “ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: QUARTIERI DI MIRABELLO OSPIZIO SAN MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE”_FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2023”;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 649 del 23.06.2023 “ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: QUARTIERI DI MIRABELLO OSPIZIO SAN MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO “QUA-QUARTIERE BENE COMUNE”_FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2023” sono stati assunti i relativi impegni di spesa e approvata l'integrazione della convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e l'Associazione Gramigna APS per l'uso temporaneo delle aree verdi ed ex basso servizio sito in via Cugini 20/A, assegnando l'uso dell'immobile ex basso servizio fino al 31.12.2024, come da schema relativo allegato parte integrante del suddetto atto;
- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 118 del 16.05.2024, immediatamente esecutiva, che si intende integralmente richiamata quale parte integrante della presente determinazione, si è provveduto ad approvare l’ “ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: MIRABELLO, OSPIZIO, SAN MAURIZIO, VILLAGGIO STRANIERI FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: “IL GIARDINO DI GABRINA” - AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2024 – ULTIMO RINNOVO”, contenente:
 - gli indirizzi strategici, le relative soluzioni operative, gli strumenti e le risorse per realizzarli, i tempi e le responsabilità di ogni stakeholder - Allegato A parte integrante della presente determinazione, costituito da:
 - un documento introduttivo esplicativo del metodo di lavoro, degli esiti dell’analisi territoriale, e delle progettazioni che si intendono realizzare sul territorio;
 - un articolato costituito da schede progettuali in cui sono individuati i soggetti firmatari dell'Accordo, puntualizzati gli obiettivi e gli impegni reciproci, fissate le somme che verranno agli stessi erogate per la realizzazione delle azioni condivise emerse dai laboratori di follow up, e definiti gli indicatori di risultato delle singole progettualità da realizzare, oggetto di rendicontazione per la verifica dell’attuazione dell'Accordo;

Dato atto, inoltre, che:

- che gli obiettivi sono stati condivisi all'interno del laboratorio di follow up che ha coinvolto tutti i protagonisti dell'Accordo e declinati in una serie di progettualità specifiche che vedono il coinvolgimento diretto delle associazioni e dei cittadini coinvolti nel percorso partecipato, nonché i loro impegni concreti a collaborare per la realizzazione dei progetti contenuti nell'Allegato A della Delibera di Giunta ID n. ID n. 118 del 16.05.2024;
- che in base a tale allegato si configurano i seguenti soggetti e i relativi contributi, necessari all'avvio e realizzazione concreta dei progetti richiamati:

SOGGETTI BENEFICIARI	CF/P.IVA	ATTIVITÀ	CONTRIBUTO ANNO 2024
GRAMIGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	91163500357	SCHEDA PROGETTO _1 Gestione collaborativa e uso temporaneo del Giardino di Gabrina	€ 2.820,00
GRAMIGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	91163500357	SCHEDA PROGETTO _2 Esperienze in natura al Giardino di Gabrina. Esplorazioni, atelier e laboratori creativi	€ 5.430,00

GRAMIGNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	91163500357	SCHEDA PROGETTO _3 Il Giardino spettacolare. Eventi, animazioni e laboratori per scoprire e vivere il Giardino	€ 750,00
L'INDACO ATELIER DI RICERCA MUSICALE ED ESPRESSIVA E.T.S.	91043690352 01656120357	SCHEDA PROGETTO _3 Il Giardino spettacolare. Eventi, animazioni e laboratori per scoprire e vivere il Giardino	€ 1.500,00
Totale complessivo:			€ 10.500,00

Dato atto che:

- l'Accordo in oggetto avrà durata dalla data di esecutività della delibera di Giunta Comunale fino al 31.12.2024;
- periodicamente si terrà il monitoraggio per la verifica dei risultati attesi, secondo gli indicatori stabiliti di concerto nello stesso Laboratorio;
- i soggetti firmatari dell'Accordo sono tenuti ad avviare l'attività contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo, a concluderla entro la data di scadenza dell'Accordo e a realizzare il progetto in modo condiviso secondo quanto insieme stabilito;
- le risorse assegnate ai soggetti firmatari dell'Accordo verranno erogate ai sensi del vigente Regolamento dei Laboratori e degli Accordi di cittadinanza;
- la rendicontazione avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, compresi i costi indiretti ritenuti applicabili, ai sensi dell'art. 56 CTS, e nel limite massimo del 20% dei costi diretti (come da circolare n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), su presentazione di relazione consuntiva dei documenti giustificativi, nei limiti e sulla base percentuale stabiliti nel Regolamento dei Laboratori e degli Accordi di cittadinanza;
- sono ammesse a contributo le spese relative allo svolgimento delle attività progettuali ossia alle spese di gestione connesse al progetto (spese personale, affitto dei locali, oneri assicurativi, spese postali, cancelleria, materiali di consumo);
- non sono ammesse forme di retribuzione per le attività prestate a titolo di volontariato;
- sull'adempimento reciproco degli impegni scaturiti dall'Accordo verrà effettuato apposito monitoraggio - indicativamente a metà percorso e a fine percorso (termine dell'Accordo) - per verificare la perfetta realizzazione degli obiettivi e l'adempimento agli impegni reciproci dei soggetti interessati;
- la mancata presentazione da parte dei soggetti firmatari della documentazione tecnica e contabile richiesta (monitoraggio, documenti fiscali, contabilità) nonché il riscontro, a seguito accertamento d'ufficio, di false dichiarazioni e/o documentazioni, comporteranno la decadenza dall'assegnazione del finanziamento previsto e l'uscita del soggetto dall'Accordo. L'Amministrazione nel verificare lo stato di attuazione delle attività per le quali è concesso un finanziamento, qualora riscontri gravi inadempienze ovvero utilizzazione del finanziamento in modo non conforme alle finalità sottese allo stesso, procederà alla sospensione ed alla revoca dello stesso, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate;
- l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento nell'arco di durata dell'accordo disporre verifiche e controlli finalizzati all'accertamento della persistenza delle condizioni per la fruizione dei finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari.

Considerato infine che l'assegnazione delle risorse finanziarie in oggetto si configura come "sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ";

Richiamato il Regolamento sulla democrazia e la giustizia urbana e climatica a Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 141 del 12.09.2022 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale ID 48 del 18.03.2024, che al Titolo V “La co-progettazione dei partenariati per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione (PSSI) e le forme giuridiche della co-governance” ha definito e introdotto nuovi istituti normativi;

Visti al riguardo in particolare l’Art. 1 , comma 2 che recita *“Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune relative all’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241”*;

l’Art. 86 comma 3 che recita *“Il Regolamento, nelle parti in cui richiede specificazione, revisione, aggiornamento di modelli, schemi o procedure, sarà attuato mediante atto generale o linee guida predisposte dall’organo amministrativo competente, previo parere della commissione consiliare competente”*.

Dato atto che ai sensi dell’art. 15 – Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nella persona della dirigente della Policy “Politiche di Partecipazione” Dott.ssa Nicoletta Levi;

Attesa la competenza della Dirigente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 3 “Atti di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali” del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente atto si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale dei Laboratori e degli Accordi di cittadinanza, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale ID n.186 del 11.12.2017;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici;
- il Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il vigente Regolamento sulla democrazia e la giustizia urbana e climatica a Reggio Emilia, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 48 del 18.03.2024;

D E T E R M I N A

1. di dare atto dell’approvazione – giusta deliberazione di G.C. ID. n. 2024/118 – dell’**“ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: MIRABELLO, OSPIZIO, SAN MAURIZIO, VILLAGGIO STRANIERI_FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: “IL GIARDINO DI GABRINA” - AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI - ANNO 2024 – ULTIMO RINNOVO”** – Allegato A parte integrante del presente atto, come da sottoscrizione degli stakeholders interessati per la realizzazione delle azioni condivise, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale ID n. 138 del 13.07.2021;
2. **di dare atto** inoltre che:
 - il presente Accordo avrà durata dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale fino al 31.12.2024;
 - la stipula dell’Accordo in oggetto impegnerà finanziariamente l’Amministrazione per una spesa complessiva di euro 10.500,00 relativa all’anno 2024;
3. **di dare atto** che la spesa relativa all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’Accordo di Cittadinanza in oggetto per una spesa complessiva di euro 10.500,00 - per la realizzazione degli impegni intercorsi e delle attività condivise approvate - trova la necessaria e sufficiente copertura al Capitolo 580 del Bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024;
4. **di impegnare la spesa** - giusta prenotazione n. 2024/4018 - **di euro 10.500,00** con imputazione alla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 - Codice del piano dei conti integrato

1.04.04.01.001 del Bilancio 2024/2026 - annualità 2024 - **al Capitolo 580** del P.E.G. 2024 denominato "Erogazione ad Enti ed Associazioni per progetti di partecipazione" - Codice Prodotto/Progetto 2024_PD_290N, Centro di costo 0217, Codice modalità di gestione Conto annuale 001, non rilevante ai fini della contabilità ambientale;

5. **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale per il suo contenuto non deve essere inviata alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (finanziaria 2006);
6. **di adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del D.Lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
7. **di provvedere** inoltre alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 16 comma 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contributi che recita "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art.12 della Legge 241/90 di importo superiore a 1000 euro";
8. **di disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 – comma 7, del D.Lgs. 267/00, posto che lo stesso sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
9. **di disporre** l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 comma 7, del D.Lgs. n. 267/00, posto che lo stesso sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.
10. **di attestare** che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Nicoletta Levi